



*Consiglio Provinciale
dei
Consulenti del Lavoro
di Napoli*

A CURA DELLA COMMISSIONE COMUNICAZIONE DEL CPO DI NAPOLI

Dentro la Notizia

102/2013
LUGLIO/12/2013 (*)
24 Luglio 2013

**DAL 12 LUGLIO SCORSO E'
OPERATIVO IL NUOVO
REGOLAMENTO DI DISCIPLINA
DELLE RATEAZIONI DEI DEBITI
CONTRIBUTIVI IN FASE
AMMINISTRATIVA.
CON LA CIRCOLARE N. 108 DEL 12.07
U.S. L'INPS HA DIRAMATO IL
CONTENUTO DELLE
DETERMINAZIONI DEL PRESIDENTE
DELL'ISTITUTO N.RI 229 DEL 14**

DICEMBRE 2012 E 113 DEL 9 MAGGIO 2013. ECCO I DETTAGLI OPERATIVI.

Dal **12 Luglio scorso**, la presentazione della domanda di dilazione dei debiti contributivi in fase amministrativa dovrà avvenire con le modalità determinate dall'Inps con la circolare n° 108/2013 in commento.

L'Istituto – con il documento di prassi *de quo* - precisa, *in primis*, che la **domanda dovrà indicare tutte le Gestioni amministrare dall'Inps** (quindi anche ex Inpdap ed Enpals) **nelle quali è maturato il debito (in fase amministrativa) da rateizzare.**

Sono da *intendersi in fase amministrativa tutti i crediti dell'istituto per i quali*, alla data di presentazione della domanda, *non risulti ancora formato l'avviso di addebito*, nonché i crediti in gestione presso gli uffici legali che, alla medesima data, non siano stati affidati, per il recupero, agli Agenti della Riscossione.

In caso di **mancata indicazione di un debito maturato in una delle Gestioni, la domanda verrà respinta.** L'istanza, tuttavia, potrà essere ripresentata, previa indicazione delle partite debitorie precedentemente omesse.

In considerazione di ciò, **il contribuente, prima della presentazione di domanda di rateazione, dovrà acquisire telematicamente**, tramite il "*cassetto previdenziale*", **una adeguata conoscenza della propria posizione debitoria.**

Qualora, dalla verifica telematica, **ravvisi delle inesattezze, dovrà premurarsi di far stornare le partite debitorie non dovute e, soltanto dopo, potrà presentare la domanda di rateazione.**

La predetta domanda dovrà essere definita dall'Istituto nel termine di 15 giorni dalla presentazione, con le consuete modalità telematiche.

Con la presentazione dell'istanza, **il contribuente, oltre ad accettare tutte le condizioni di cui al regolamento per la rateazione, si impegna a rinunciare a tutte le eccezioni che possano influire sull'esistenza e sull'azionabilità del credito stesso nonché, agli eventuali giudizi di opposizione proposti in sede civile.**

Parimenti, il contribuente dovrà prendere atto che **il pagamento in forma rateale comporta l'applicazione degli interessi di dilazione al tasso vigente, alla data di presentazione dell'istanza di rateazione.**

L'Istituto, effettuate le opportune valutazioni in ordine all'istanza di rateazione, emetterà il "piano di ammortamento".

Questo **si intenderà automaticamente accettato con il pagamento della prima delle rate, oggetto della rateazione, entro la data ivi prevista. Le rate successive, invece, dovranno essere corrisposte – con scadenza mensile - entro 30 giorni dal pagamento della prima.**

Soltanto all'esito dell'avvenuto pagamento della prima rata, dunque, si sarà realizzata la condizione di cui all'art. 5, comma 2, lettera a) del D.M. 24 ottobre 2007 (id: correntezza contributiva), valida ai fini del rilascio del DURC.

La domanda di dilazione **potrà interessare anche i contributi relativi all'ultimo periodo contributivo – mese/trimestre/rata – purché scaduti alla data di presentazione dell'istanza.**

Inoltre, **potrà riguardare anche i contributi a carico dei lavoratori ma, ciò non produrrà effetti sulla permanenza dell'obbligo, da parte**

dell'istituto, di provvedere alla denuncia all'Autorità Giudiziaria competente.

Pertanto, onde evitare la denuncia alla Procura della Repubblica, il contribuente potrà – entro i 90 giorni dal ricevimento della diffida – anticipare un numero di rate corrispondenti all'ammontare del debito relativo ai contributi per i dipendenti (*cf.* circolare n° 148/2010 – paragrafo 3).

Non potrà, invece, mai costituire oggetto di rateizzazione il debito risultante da una precedente istanza di dilazione.

Pertanto, **non potrà mai concedersi dilazione a fronte di una precedente domanda di dilazione non soddisfatta.**

Parimenti, **rappresenta condizione essenziale per permanere del beneficio della rateizzazione il requisito della correntezza contributiva.**

Pertanto, **il mancato pagamento dei contributi, riferiti a periodi post rateizzazione, comporterà la decadenza dalla rateizzazione.**

E' prevista, **soltanto per una volta,** la possibilità di ricorrere alla c.d. "rateazione breve".

Trattasi, cioè, della **possibilità di rateizzare – in un numero massimo di 6 rate mensili** – i contributi riguardanti:

- **tre mesi per i datori di lavoro e committenti;**
- **un trimestre/rata per i lavoratori autonomi.**

Presupposto, dunque, della "rateazione breve" è l'esistenza di una "rateazione principale".

Una nuova domanda di rateazione potrà essere presentata esclusivamente al termine di una precedente istanza. E', tuttavia, concessa la possibilità di estinguere in via anticipata la rateazione già concessa.

Si dovrà, invece, procedere all'immediata **revoca della rateazione accordata, laddove sia accertato contabilmente il mancato pagamento da parte del contribuente di due rate mensili consecutive**, pur in presenza della condizione di regolarità nel versamento della contribuzione dovuta mensilmente o periodicamente.

In tal caso, **la restante parte del debito sarà oggetto di un avviso di addebito.**

Nel caso in cui **il contribuente non abbia ottemperato al pagamento della prima rata**, entro il termine indicato, **il piano di ammortamento sarà annullato** ed inoltre ciò determinerà **la preclusione di proporre, per le medesime partite a debito, un'ulteriore domanda di rateazione.**

Infine, **restano confermate le competenze decisionali** in ordine alle istanze di rateizzazione.

E, pertanto:

Ai Direttori provinciali dell'Istituto è attribuito il potere di:

- decidere le **rateazioni fino a 24 rate** dei debiti contributivi in fase amministrativa, **nel limite d'importo di euro 500.000,00#**;
- esprimere il **parere sull'estensione della rateazione fino a 36 rate, nel limite del predetto importo**;
- dare **esecuzione all'autorizzazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sull'estensione della dilazione a 36 rate.**

Ai Direttori Regionali dell'Istituto è attribuito il potere di:

- decidere **le rateazioni fino a 24 rate** dei debiti contributivi in fase amministrativa, **nel limite d'importo superiore ad euro 500.000,00# e fino a euro 1.000.000,00#**;
- esprimere il **parere sull'estensione della rateazione fino a 36 rate, entro i predetti limiti d'importo.**

Al Direttore Centrale Entrate, titolare della funzione di monitoraggio e verifica della puntuale ed uniforme applicazione della normativa in materia di rateazione dei debiti contributivi da parte delle strutture territoriali finalizzata all'individuazione delle eventuali azioni correttive, **compete il potere di:**

- decidere le **domande di rateazione nel limite di 24 rate per i crediti di importo superiore a euro 1.000.000,00#;**
- esprimere il **parere sull'estensione della rateazione fino a 36 rate nell'ambito degli importi di competenza.**

Ad maiora

IL PRESIDENTE
Edmondo Duraccio

(*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

ED/FC